



CONGRESSO NAZIONALE Montecatini 14/15 Dicembre 2024

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONGRESSUALI

Il giorno 14 Dicembre in Montecatini, presso l'Hotel Palazzo Belvedere – Via Fedele Fedeli 10 – si è tenuto il Congresso Nazionale di FEDIR - Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici convocato dal Segretario Generale con note prot. da n. 373 a n. 406 del 20/11/2024, ai sensi dell' art. 1 del vigente Regolamento Applicativo Congressuale Fedir .

Il Congresso è stato convocato a norma dell'art. 8 del vigente Statuto ed i delegati sono stati designati a norma dell'art. 1 del vigente Regolamento Applicativo Congressuale.

In esecuzione dell'art. 1 del suddetto regolamento, sono risultati designati al Congresso Nazionale i seguenti delegati:

- Dr Vincenzo LO MELE - ABRUZZO
- Dr. Giuseppe LAGUARDIA - BASILICATA
- Dr Vincenzo COSIMO - CALABRIA
- Ing. Giuseppe NAPOLITANO – CAMPANIA
- Dr.ssa Angela COCCA - CAMPANIA
- Dr. Roberto DE TOMA - CAMPANIA
- Dr. Nicola BORTOLOTTI – FRIULI VENEZIA GIULIA
- Dr.ssa Elisa PETRONE - LAZIO
- Dr. Anna Maria SEGATORI – LAZIO
- Avv. Alessia ALESII - LAZIO
- Dr.ssa Graziella GRAZIANI - LAZIO
- Dr.ssa Roberta TAURINO - LAZIO
- Dr.ssa Paola MENNI – LOMBARDIA
- Dr. Filippo CASALINI – LOMBARDIA
- Dr. Mauro CASARINI - LOMBARDIA
- Dr.ssa Fausta FACCIOLI – LOMBARDIA
- Dr Simone AQUILANTI – MARCHE
- Dr.ssa Lucrezia GRAZIADEI – PIEMONTE
- Dr. Elio Gianni GARIBALDI - PIEMONTE
- Dr. Deodato MACCARI - PUGLIA



2563
3
17/12/2024

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRIG

Dr Daniele AGULLI – SARDEGNA
Dr Salvatore MINGRINO - SICILIA
Dr Sandro SIGNORINI – TOSCANA
Dr Luca BENCI - UMBRIA
Dr. Giorgio BRUZZO – VENETO
Dr.ssa Nicoletta DUGATTO – VENETO
Dr.ssa Oliveria CORDIANO – VENETO
Dr Segio LAZZARINO – REGIONE CALABRIA
Dr Roberto BARANI – COMUNE PARMA
Dr.ssa Maria Concetta GIARDINA – SEGRETARI COMUNALI
Dr. Luigi FADDA – SEGRETARI COMUNALI
Dr. Giuseppe TAIBI – SEGRETARI COMUNALI
Dr. Michele IACONO – SEGRETARI COMUNALI
Dr.ssa Nunzia BUCCILLI – SEGRETARI COMUNALI

Di questi, i seguenti delegati, impossibilitati a partecipare ai lavori congressuali, hanno conferito delega a rappresentarli al delegato indicato a fianco di ciascuno:

Dr.ssa Angela COCCA _____ rappresentata dall' Ing. Giuseppe NAPOLITANO;
Avv. Alessia ALESII _____ rappresentata dalla Dr.ssa Roberta TAURINO;
Dr. Mauro CASARINI _____ rappresentato dal Dr. Filippo CASALINI;
Dr.ssa Fausta FACCIOLI _____ rappresentata dalla Dr.ssa Paola MENNI;
Dr. Simone AQUILANTI _____ rappresentato dal Dr. Vincenzo LO MELE;
Dr. Salvatore MINGRINO _____ rappresentato dal Dr. Giuseppe LAGUARDIA;
Dr Luca BENCI _____ rappresentato dalla Dr.ssa Elisa PETRONE;
Dr. Luigi FADDA _____ rappresentato dal Dr. Giuseppe TAIBI;
Dr.ssa Nunzia BUCCILLI _____ rappresentata dalla Dr.ssa Maria Concetta GIARDINA.

Risulta assente:
Dr. Sergio LAZZARINO.

Alle ore 15.00 del 14 Dicembre i lavori congressuali sono aperti dal Segretario Generale uscente, dott.ssa Elisa Petrone, la quale propone che la verbalizzazione dei lavori dell'assemblea sia effettuata dalla collaboratrice interna Fedir – Alexandra Fiorini - e che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del Vigente Regolamento Applicativo Congressuale, la Presidenza del Congresso venga affidata al Dr. Antonio Clemente Travia, ex segretario Generale Fedir. L'assemblea approva la proposta alla unanimità, per acclamazione. Si procede alla elezione dei componenti della Commissione Verifica Poteri; Il Presidente propone la Dott.ssa Filomena Panno ed il Dr. Marco Maldone quali componenti titolari e il Dr De Nes Roberto, la Dr.ssa Cristina Bortoluzzi e la Dr.ssa Erminia Piane quali componenti supplenti. L'assemblea approva la proposta alla unanimità, per acclamazione.

Il Presidente invita la Commissione Verifica Poteri a riunirsi per lo svolgimento dei propri lavori e cede la parola al Segretario Generale uscente per la relazione introduttiva.

Il Segretario Generale uscente relazione sui motivi e sulle tappe che hanno portato allo scioglimento di Fedirets, sindacato in cui Fedir ha continuato ad operare come sezione interna fino alla data del 28/10/2024. A seguito dello scioglimento l'associazione sindacale Fedir ha riacquisito il ruolo di sindacato

autonomo di primo livello mantenendo denominazione, codice fiscale ed IBAN. Alla stessa dovranno quindi essere imputate tutte le deleghe sindacali già in essere al 28/10/2024 in capo a Fedir quale sezione di Fedirets. Il Segretario Generale espone l'ultrattività di azione che permarrà in capo a Fedirets fino a tutto il triennio contrattuale (nazionale e decentrato) 2022/2024. Dal triennio contrattuale 2025/2027, invece, Fedir sarà rilevata in maniera del tutto autonoma da Fedirets ed opererà senza più alcun vincolo di riconduzione a Fedirets. L'accertamento della rappresentatività di Fedir in quanto tale sarà operata da parte di ARAN l'anno prossimo sulla base degli iscritti alla data del 31/12/2024.

La parola d'ordine per Fedir sindacato autonomo sarà "parità":

- 1) Parità di trattamento economico della dirigenza PTA e dei segretari rispetto agli altri dirigenti dell'Area Funzioni Locali;
- 2) Parità nel calcolo della liquidazione con valutazione dell'intera retribuzione di posizione parte fissa e variabile come già avviene per gli altri dirigenti dell'Area Funzioni Locali;
- 3) Parità nel trattamento degli onorari professionali degli avvocati del SSN rispetto ai restanti avvocati dell'Area di contrattazione.

Tutte queste differenze non sono infatti sostenute da alcuna norma di legge e pertanto il CCNL ha il compito di procedere all'uniformità dei trattamenti anche in ossequio all'art 23 comma 1 del d.lgs 75/2017.

Fedir dovrà quindi essere impegnata in tutti i modi (compresa la via giudiziaria) a far valere il diritto alla parità.

Ovviamente non dovranno essere trascurate le azioni ordinarie già svolte in questi anni: due fra tutte la piena reintroduzione degli incentivi tecnici ai dirigenti e la tutela erariale del dirigente al fine di combattere il fenomeno dell'amministrazione difensiva.

Il Presidente, dopo la relazione del Segretario uscente, chiede alla Commissione Verifica poteri se ha accertato la regolare convocazione e presenza dei delegati.

La Dr.ssa Panno Filomena, a nome della Commissione, comunica la regolare convocazione e la presenza di n. 33 delegati convocati dei quali n. 24 sono fisicamente presenti in sala e n. 9, impossibilitati a partecipare al Congresso, sono rappresentati da altri n. 9 delegati presenti. Risulta 1 solo assente. Di tanto viene data comunicazione all'assemblea da parte del Presidente Dr. Travia che, dichiarato regolarmente insediato e formalmente aperto il Congresso Nazionale, sottopone alla approvazione la relazione, con le conclusioni, presentata dal Segretario Generale uscente, che viene approvata per acclamazione dall'Assemblea.

I lavori congressuali, come da odg della convocazione, proseguono alle ore 9.00 del giorno 15 Dicembre per l'approvazione delle modifiche statutarie e la elezione degli Organi nazionali: il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci.

Si procede quindi ad illustrare le proposte di modifica dello Statuto. L'assemblea procede all'esame articolo per articolo delle modifiche proposte, che vengono approvate all'unanimità.

Lo Statuto così come aggiornato è contenuto nel documento (ALLEGATO 1) al presente verbale.

A questo punto i lavori congressuali vengono sospesi mentre il Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, procede all'aggiornamento del regolamento congressuale alle nuove previsioni statutarie.

Alle ore 12,15 il Congresso riprende i propri lavori. Il Presidente da quindi lettura degli articoli 5,6,7 e 8 del Regolamento Applicativo Congressuale così come aggiornato e invita alla presentazione delle relative liste, illustrando la composizione degli organi da eleggere:

Consiglio Nazionale, n. 12 membri
Segreteria Nazionale, n. 12 membri
Collegio dei Sindaci, n. 3 membri
Collegio dei Probiviri, n. 4 membri (fra i quali 1 supplente).

Per la presentazione delle liste, il Presidente concede 15 minuti di tempo, allo scadere dei quali vengono presentate le seguenti n. 4 liste uniche - una per ciascun organo da eleggere - che, esaminate e considerate correttamente compilate, il Presidente accetta e ammette al voto, firmandole:

CONSIGLIO NAZIONALE (allegato 2)

Angela COCCA
Giuseppe LAGUARDIA
Cristina BORTOLUZZI
Isabella LANZONE
Roberta CALDESI
Simone AQUILANTI
Elio Gianni GARIBALDI
Marco MALDONE
Erminia PIANE
Donatella PERALDO
Vincenzo COSIMO
Michele IACONO

SEGRETERIA NAZIONALE (allegato 3)

Alessia ALESII
Elisa PETRONE
Lucrezia GRAZIADEI
Deodato MACCARI
Giorgio BRUZZO
Giuseppe NAPOLITANO
Anna Maria SEGATORI
Antonio Clemente TRAVIA
Maria Concetta GIARDINA
Daniele Maria AGULLI
Salvatore MINGRINO
Daniela PEDRINI

COLLEGIO DEI SINDACI (allegato 4)

Maria Eva TACCARDI
Patrizia PANIGADA
Nicoletta DUGATTO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (allegato 5)

Vincenzo LO MELE
Plinio D'OTTAVI
Luigi OLIERI
Raffaele GIORDANO (supplente)

Letto l'art. 4 del Vigente Regolamento Applicativo Congressuale, che prevede l'espressione del voto in modo palese in caso di presentazione di liste uniche, il Presidente da luogo alle votazioni.



Ciascuna delle liste sopra elencate, sottoposte dal Presidente singolarmente al voto palese per alzata di mano, con la controprova dell'accertamento dei voti contrari o degli astenuti, viene approvata alla unanimità dei delegati al Congresso.

Il Presidente dichiara pertanto eletti i seguenti componenti per i vari organi:

CONSIGLIO NAZIONALE:

Angela COCCA
Giuseppe LAGUARDIA
Cristina BORTOLUZZI
Isabella LANZONE
Roberta CALDESI
Simone AQUILANTI
Elio Gianni GARIBALDI
Marco MALDONE
Erminia PIANE
Donatella PERALDO
Vincenzo COSIMO
Michele IACONO

SEGRETERIA NAZIONALE

Alessia ALESII
Elisa PETRONE
Lucrezia GRAZIADEI
Deodato MACCARI
Giorgio BRUZZO
Giuseppe NAPOLITANO
Anna Maria SEGATORI
Antonio Clemente TRAVIA
Maria Concetta GIARDINA
Daniele Maria AGULLI
Salvatore MINGRINO
Daniela PEDRINI

COLLEGIO DEI SINDACI

Maria Eva TACCARDI
Patrizia PANIGADA
Nicoletta DUGATTO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Vincenzo LO MELE
Plinio D'OTTAVI
Luigi OLIERI
Raffaele GIORDANO (supplente)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Vigente Regolamento Applicativo Congressuale, il Presidente invita la neo-eletta Segreteria Nazionale a riunirsi per l'elezione del Segretario Generale e del Segretario Generale Aggiunto.

Alle ore 12,45 si riunisce la nuova Segreteria Nazionale, che - come risulta dal relativo verbale (ALLEGATO 6) - conferma quale Segretario Generale la dott.ssa Elisa Petrone, elegge l'ing Giuseppe Napolitano quale segretario Generale Aggiunto e nomina la sig.a Alexandra Fiorini quale Segretario Amministrativo. Il Segretario Generale neo-eletto comunica al Presidente l'esito della elezione.

Il Presidente, dott. Dr. Antonio Clemente Travia, ai sensi del citato art. 9, dà comunicazione alla Assemblea Congressuale della elezione della dott.ssa Elisa Petrone a Segretario Generale, dell' Ing. Giuseppe Napolitano a Segretario Generale Aggiunto e della sig.a Alexandra Fiorini a Segretario Amministrativo di Fedir.

Alle ore 12.55, il Presidente augura un buon lavoro ai membri degli organi eletti e dichiara conclusi i lavori del Congresso Nazionale Fedir 14/15 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE
Antonio Clemente Travia

IL SEGRETARIO GENERALE

Elisa Petrone

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Alexandra Fiorini





SINDACATO
FEDIR
Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici

Sindacato FEDIR Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici STATUTO

PREMESSA

A seguito di conformi deliberazioni dei Sindacati "S.I.D.A.S-CONFEDIR" e "S.I.C.U.S.-CONFEDIR" è stata costituita nell'anno 1997 in Roma (Atto costitutivo del 10/04/1997), la Federazione "Confedir Sanità", Federazione Nazionale dei Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi del Comparto Sanità, cui ha aderito successivamente il sindacato "DIR Prof".

A partire dal 1/1/2007, a seguito di deliberazioni del Consiglio Federale del 6/10/2006, la denominazione "CONFEDIR-SANITA'" è stata modificata in "FEDIR SANITA' - Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità" (verbale di deposito notarile del 7/12/2006).

In data 3/12/2007 ha aderito a Fedir Sanità il Sindacato Nazionale Sociologi Italiani (in breve S.I.N.S.I.).

Con Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Viterbo - il 16 maggio 2008 con il n. 5254 - e successivamente modificato con Congresso Nazionale del 22/12/2010 (atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 21/1/2011 al numero 1235 serie 3), FEDIR SANITA' è succeduta alle preesistenti Organizzazioni Sindacali S.I.C.U.S., S.I.D.A.S., S.I.N.S.I. e DIR PROF., che hanno mantenuto all'interno del sindacato "Fedir Sanità" lo status di associazioni non sindacali con autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale. "Fedir Sanità" è succeduta nella titolarità delle deleghe già in essere nelle predette Organizzazioni Sindacali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del CCNQ 7.8.1998 come modificato dall'art. 6 CCNQ 24/9/2007.

In data 11/12/2007 FIALS (Federazione Italiana Autonomia Lavoratori Sanità) aveva trasferito, ai sensi e per gli effetti del citato art. 6 CCNQ 24/9/2007, le deleghe dei Dirigenti dei ruoli Sanitario non medico, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del comparto Sanità alla FEDIR SANITA', che né è succeduta nella titolarità. Con lo Statuto del 22/12/2010 gli iscritti Fials Dirigenti dei ruoli

Sanitario non medico, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del comparto Sanità sono stati costituiti in specifica sezione di Fedir Sanità con lo status di associazione non sindacale.

Nella riunione del 9 aprile 2010 il Congresso Nazionale di Fedir Sanità ha preso atto che la Sezione S.I.C.U.S. è fuoriuscita dalla Federazione Fedir Sanità, intendendo perseguire diversi percorsi sindacali.

In data 1/8/2013 la sezione DIR.PROF. è fuoriuscita dalla Federazione Fedir Sanità.

A decorrere dal 30 ottobre 2016 le Sezioni di Fedir Sanità, S.I.N.S.I. e FIALS Dirigenti, hanno cessato ogni loro attività e la loro esistenza.

In data 29.10.2016 il Congresso Nazionale di Fedir Sanità ha modificato la propria denominazione in "FEDIR - Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici" nonché le regole statutarie facendo cessare ogni attività residua delle sezioni di Fedir Sanità.

In esito all'adesione in data 28.10.2017 dell'Associazione FEDIR (unitamente all'Associazione DIRETS) alla Federazione FEDIRETS, è rimasto in vigore lo Statuto FEDIR (pur avendo assunto in FEDIRETS la qualità di Regolamento della Sezione FEDIR), conservando la FEDIR la propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

All'atto della deliberazione di scioglimento di FEDIRETS, avvenuta il 28/10/2024, l'Associazione FEDIR si è ricostituito in sindacato autonomo di primo livello subentrando in tutti i rapporti già in capo alla sezione FEDIR di FEDIRETS ai sensi e per gli effetti delle condizioni di scioglimento approvate dai competenti organi FEDIRETS.

Del che in premessa, si costituisce e articola come segue:

Articolo 1

Costituzione

È costituita l'Associazione FEDIR quale sindacato autonomo di primo livello, che subentra in tutti i rapporti già in capo alla sezione FEDIR di FEDIRETS ai sensi e per gli effetti delle condizioni di scioglimento approvate dai competenti organi FEDIRETS.

FEDIR subentra in particolare in tutti i rapporti attivi e passivi – comprese le quote degli iscritti – facenti riferimento al codice fiscale 97492920588 ed al c/c BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT67 V030 6905 0001 0000 0015 801.

L'Associazione FEDIR rappresenta i Dirigenti, i Segretari comunali e provinciali ed i Direttivi delle Pubbliche Amministrazioni o addetti ai servizi pubblici in servizio ed in quiescenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art 2 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., quale organismo unitario indipendente.

FEDIR ha sede legale in Roma (prov RM) in via Magna Grecia 70.

La sede legale può essere trasferita su proposta del Segretario Generale della Associazione FEDIR e decisione adottata dalla Segreteria Nazionale.

La durata della Associazione FEDIR è stabilita a tempo indeterminato.

FEDIR è una Associazione apartitica nonché una Organizzazione sindacale nazionale, unitaria, di

primo livello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione e delle norme di cui al titolo III del D. Lgs. 165/2001 e, comunque, della normativa vigente in materia di rappresentatività e relazioni sindacali.

FEDIR assume la forma e la sostanza di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli dal 36 a 42 del Codice Civile ed è Organismo sindacale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione.

La Associazione FEDIR svolge la propria attività senza scopo di lucro, in conformità ai principi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 2

Ragione sociale e natura

La Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici, in breve "Fedir", è una organizzazione sindacale e professionale senza scopo di lucro, indipendente da partiti politici, movimenti ed associazioni, che opera, con sede legale in Roma, nell'ambito del lavoro subordinato nelle Pubbliche Amministrazioni e del lavoro subordinato legato ai servizi pubblici, in relazione agli ambiti contrattuali di appartenenza. Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e da uno o più Regolamenti di natura attuativa, organizzativa, amministrativa ed elettorale.

Al suo interno "Fedir" può essere organizzata in dipartimenti la cui organizzazione è definita secondo appositi regolamenti e quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 3

Finalità

Fedir tutela gli interessi giuridici, economici, professionali e morali dei lavoratori in attività ed in quiescenza con qualifica dirigenziale e direttiva nelle professionalità amministrativa, tecnica e professionale delle Pubbliche Amministrazioni o addetti ai servizi pubblici, tramite la stipulazione di contratti collettivi di lavoro, l'assistenza nella stipulazione di contratti individuali, la rappresentanza di interessi collettivi ed individuali presso i datori di lavoro e le istituzioni competenti.

Fedir agisce dinanzi alle giurisdizioni competenti per la tutela degli interessi collettivi ed individuali di cui costituisce ente esponenziale, svolge assistenza nei casi di contenzioso collettivo ed individuale e fornisce consulenze e supporto tecnico.

Fedir, inoltre, promuove iniziative professionali e formative per favorire lo sviluppo di elevate professionalità, nonché culturali e politiche nell'interesse delle categorie rappresentate come pure del corretto ed imparziale funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi pubblici.

Fedir può stipulare accordi con altri soggetti nonché aderire o partecipare a specifiche iniziative per attuare quanto indicato nei precedenti commi come pure per fornire ai propri iscritti servizi e beni in regime di convenzione.

Articolo 4

Adesioni singole e collettive

Possono iscriversi a Fedir, che si riserva di accettarne la richiesta, i dipendenti di cui all'art 1, in servizio o in quiescenza, delle amministrazioni pubbliche e degli enti che erogano servizi pubblici.

Possono essere accettate da Fedir, secondo la disciplina di specifici regolamenti adottati ai sensi del presente Statuto e previa deliberazione della Segreteria Nazionale ratificata dal Consiglio Nazionale, organizzazioni professionali e/o sindacali di natura analoga che intendano concorrere alle finalità individuate nell'art.3.

Organizzazioni esterne possono fondersi con Fedir tramite stipulazione di specifico accordo adottato dalla Segreteria Nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 5

Deleghe

L'Associazione FEDIR è unico titolare delle deleghe rilasciate dagli iscritti.

L'Associazione FEDIR è altresì titolare delle deleghe già rilasciate in favore e di competenza del sindacato autonomo FEDIR SANITÀ, del sindacato autonomo FEDIR, della sezione FEDIR di FEDIRETS nonché di quelle in cui l'Associazione FEDIR succede ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del CCNQ 7.8.1998 come modificato con l'art. 6 CCNQ 24/9/2007 e smi.

I contributi relativi alle deleghe devono essere versati esclusivamente sul conto corrente intestato a FEDIR indicato dalla Segreteria Nazionale fatte salve specifiche e peculiari situazioni individuate da apposito regolamento nonché da specifici accordi approvati dalla Segreteria Nazionale.

Articolo 6

Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali di FEDIR :

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. la Segreteria Nazionale;
4. Il Comitato Esecutivo;
5. il Segretario Generale;
6. Il Collegio dei Probiviri;
7. Il Collegio Sindacale.

Articolo 7



Organi Territoriali

Sono Organi Territoriali di Fedir:

- le Segreterie Regionali;
- le Segreterie Provinciali;
- le Segreterie Aziendali.

Articolo 8

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria, ogni cinque anni, dal Segretario Generale previa deliberazione della Segreteria Nazionale.

In via straordinaria, il Congresso Nazionale è convocato:

- su proposta del Segretario Generale, approvata a maggioranza dalla Segreteria Nazionale, per apportare modifiche urgenti allo Statuto necessarie anche al suo adeguamento alla normativa delle relazioni sindacali;
- a richiesta di 2/3 della Segreteria Nazionale.

Le modalità di partecipazione al Congresso sono definite con apposito regolamento elettorale adottato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

I delegati sono designati su base regionale fra gli iscritti appartenenti alle professionalità amministrativa, tecnico e professionale del SSN e su base nazionale per gli iscritti dei Comuni, delle Regioni e dei Segretari Comunali e Provinciali attraverso consultazione anche a mezzo e-mail degli iscritti. In carenza di designazione provvede la Segreteria Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipa il Segretario Generale uscente senza diritto di voto ove non delegato.

Il delegato al Congresso Nazionale, impossibilitato a parteciparvi, può delegare altro delegato, il quale non può cumulare più di una delega oltre la propria.

Il Congresso Nazionale elegge il suo Presidente e la presidenza su proposta del Segretario Generale.

In via ordinaria, a maggioranza dei presenti e dei rappresentati, il Congresso Nazionale:

- approva le modifiche dello Statuto;
- ratifica le modifiche statutarie adottate dal Consiglio Nazionale;
- delibera gli indirizzi generali di politica sindacale e gli obiettivi principali da conseguire nel quinquennio;
- elegge 12 membri del Consiglio Nazionale;
- elegge la Segreteria Nazionale;
- elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale.

Articolo 9

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto, oltre che dai 12 membri eletti dal Congresso, dai componenti della Segreteria Nazionale eletti dal Congresso stesso. E' presieduto dal Segretario Generale.

Il Consiglio Nazionale:

- approva con cadenza annuale i bilanci proposti dalla Segreteria Nazionale e verificati dal Collegio Sindacale;
- si riunisce di norma almeno 1 volta l'anno su convocazione del Segretario Generale ed, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi componenti;
- assume in via d'urgenza modifiche statutarie che si rendano necessarie, da ratificare al Primo Congresso utile;
- assume in via d'urgenza le modifiche che si rendano necessarie sugli indirizzi della politica sindacale già decise dal Congresso;
- ratifica le decisioni della Segreteria Nazionale adottate in via d'urgenza alle aggregazioni con altre Organizzazioni Sindacali;
- decide sulle aggregazioni ad altro soggetto sindacale, le adesioni e revoche a diversa Confederazione Sindacale ed anche le variazioni della denominazione di Fedir che si rendano necessarie. Le decisioni adottate dalla segreteria nazionale in via d'urgenza devono essere ratificate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti al Consiglio Nazionale;
- utilizza l'istituto della cooptazione in caso di dimissioni o cessazioni di membri del Consiglio Nazionale, della segreteria nazionale, del Collegio dei probiviri e del Collegio Sindacale;
- decide sui ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- adotta, su proposta della Segreteria Nazionale, il regolamento elettorale del Congresso.

Il componente del Consiglio Nazionale, impossibilitato a parteciparvi, può delegare altro componente dello stesso Consiglio, il quale non può cumulare più di una delega.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti e dei rappresentati; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è costituita da n° 12 componenti oltre ai Segretari Generali uscenti di Fedir che si aggiungono di diritto ove non eletti.

Essa:

- elegge fra i suoi membri il Segretario Generale ed il Segretario Generale aggiunto;
- nomina il Segretario Amministrativo senza diritto di voto;

- attua le linee di politica sindacale nel rispetto degli indirizzi e del programma deliberati dal Congresso Nazionale;
- definisce il proprio assetto organizzativo interno, comprese le funzioni del Segretario Amministrativo;
- in caso di necessità ed urgenza per la salvaguardia degli interessi di Fedir, decide l'aggregazione con altre Organizzazioni Sindacali, l'adesione e revoca ad altra Confederazione Sindacale e anche la variazione della propria denominazione;
- decide la costituzione di dipartimenti e la loro regolamentazione;
- definisce la regolamentazione delle spese e delle entrate nonché le regolamentazioni di organizzazione.

La Segreteria si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario Generale e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti.

La Segreteria Nazionale può, per motivi di urgenza determinati dalla sopravvenienza di innovazioni normative, apportare, con effetto immediato, modifiche statutarie che si rendano necessarie per la tutela degli interessi di Fedir. Tali modifiche devono essere successivamente ratificate dal Consiglio Nazionale all'unanimità dei presenti.

La partecipazione alla Segreteria Nazionale è personale. E' esclusa la delega.

In caso di cessazione dalla carica di componente la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione tramite cooptazione.

La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Articolo 11

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- ha la rappresentanza legale di Fedir nei rapporti esterni ed è legittimato a stare in giudizio nelle liti attive e passive;
- presiede il Consiglio Nazionale e la Segreteria Nazionale e ne attua le decisioni;
- per ragioni d'urgenza assume le determinazioni in ordine alla nomina e revoca degli organi territoriali;
- rappresenta di diritto Fedir nella Confederazione di appartenenza e nomina, su designazione della Segreteria Nazionale, ulteriori rappresentanti nella stessa;
- convoca il Consiglio Nazionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- convoca la Segreteria Nazionale, fissa gli argomenti all'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- conferisce delega per la firma di operazioni contabili (comprese quelle bancarie) in presenza di necessità operative;

- apre conti correnti bancari e/o postali. Previa autorizzazione della Segreteria Nazionale richiede e stipula mutui e sottoscrive rogiti notarili per l'acquisto di immobili;
- tiene contatti con gli organismi politici, sindacali ed istituzionali per il conseguimento degli scopi statutari;
- assume personale e attribuisce le prerogative sindacali.

Il Segretario Generale, informata la Segreteria Nazionale, può, per motivi di urgenza, apportare integrazioni e modifiche statutarie richieste dalla legge con ratifica del Consiglio Nazionale.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto.

Articolo 12

Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da un componente della Segreteria Nazionale individuato dalla Segreteria stessa. Al Comitato Esecutivo partecipa il Segretario Amministrativo.

Il Comitato Esecutivo dà attuazione operativa alle decisioni della Segreteria Nazionale non già attribuite alla competenza diretta del Segretario Generale.

Articolo 13

Requisiti per l'appartenenza agli Organi

Possono essere designati negli Organi di Fedir esclusivamente gli iscritti dirigenti pubblici o ex iscritti Fedir, Fedir Sanità e sezione Fedir di Fedirets in quiescenza già dirigenti pubblici. Per motivate esigenze rappresentate dal Segretario Generale possono essere designati, nel complesso degli organi Nazionali Fedir, non dirigenti nel numero massimo complessivo di due.

I componenti degli Organi Nazionali e locali e/o aziendali sono considerati Dirigenti Sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa.

Articolo 14

Entrate

Le entrate ordinarie di FEDIR sono costituite dalle quote associative nella misura e con le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale da versare sul c/c intestato a Fedir.

Rientrano nelle entrate anche quelle indicate dal successivo art. 24.

Articolo 15

Uscite

Le uscite di FEDIR sono costituite:

1. dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, rimborso spese per partecipazione a riunioni a qualsiasi livello: nazionale, regionale, provinciale e aziendale; rappresentanza; fitti; acquisti di attrezzature, immobili e mobili necessari al fluido funzionamento della sede e delle attività, ecc.);

2. dalle spese per stipendi e collaborazioni;
3. dalle spese sostenute in ragione dell'attività formativa di aggiornamento, editoriale e di ricerca;
4. dalle spese eventualmente dichiarate obbligatorie dalle competenti autorità per effetto di leggi, regolamenti o contratti;
5. dalle spese per mutui o finanziamenti formalmente deliberati e stipulati.

Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse di FEDIR.

Articolo 16

Cariche Sociali

L'attività di FEDIR connessa alle cariche sociali ricoperte in relazione alla attività di natura prettamente sindacale è onoraria ed è svolta senza diritto ad alcun compenso.

Oltre ai rimborsi delle spese sostenute per l'attività a favore di Fedir è consentito il ristoro delle perdite economiche determinatesi a causa della permanenza nella posizione di distacco e specifici compensi per attività di elevata professionalità svolte per il perseguimento di strategici obiettivi di crescita del sindacato secondo le disposizioni che saranno previste dai regolamenti di organizzazione.

Articolo 17

Responsabilità

La Segreteria Nazionale e gli Organi Territoriali impegnano Fedir di fronte a terzi soltanto per le decisioni che il rispettivo Segretario responsabile ha assunto direttamente previa delibera dell'organo competente. In mancanza di specifico deliberato, risponde in proprio ed in via esclusiva colui che ha assunto e sottoscritto l'impegno. Gli Organi Territoriali non possono assumere impegni di qualunque natura economica, in nome e per conto di FEDIR salvo sottoscrivere contratti di locazione e aprire c/c postali o bancari esclusivamente a seguito di preventiva e specifica autorizzazione formale del Segretario Generale.

Articolo 18

La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta:

- dal Segretario Regionale eletto dagli iscritti della Regione con cadenza di norma triennale o, ai sensi dell'art. 11, nominato dal Segretario Generale;
- dal Segretario Regionale aggiunto e dal Segretario Amministrativo eletti con le medesime modalità del Segretario Regionale.

La Segreteria Regionale si riunisce di norma una volta l'anno per verificare a livello regionale l'attuazione delle linee di politica sindacale assunte in sede nazionale e assumere tutte le necessarie iniziative nei confronti della Regione e, su richiesta dei responsabili aziendali, degli Enti e aziende del Comparto e dell'Area.

Il Segretario Regionale convoca la Segreteria Regionale, stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e dirige e coordina l'attività dei componenti della Segreteria stessa. Rappresenta la FEDIR in ambito regionale e partecipa alle riunioni indette dalla Regione.

Articolo 19

La Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale è composta:

- dal Segretario Provinciale eletto dagli iscritti della Provincia con cadenza di norma triennale o, ai sensi dell'art. 11, nominato dal Segretario Generale;
- dal Segretario Provinciale aggiunto e dal Segretario Amministrativo eletti con le medesime modalità del Segretario Provinciale.

La Segreteria Provinciale si riunisce di norma una volta l'anno per verificare a livello provinciale l'attuazione delle linee di politica sindacale regionali e assumere tutte le necessarie iniziative, su richiesta dei responsabili aziendali, negli Enti e aziende del Comparto.

Il Segretario Provinciale convoca la Segreteria Provinciale, stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e dirige e coordina l'attività dei componenti della Segreteria stessa. Rappresenta la FEDIR in ambito provinciale.

Il Segretario Provinciale rappresenta la FEDIR nei ricorsi per condotta antisindacale (ex art. 28 Legge 300/70) presentati nei Tribunali del Lavoro territorialmente competenti. La promozione dei ricorsi deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Segretario Generale.

Ove le Segreterie Provinciali non siano costituite, le funzioni della Segreteria Provinciale sono assolte dalla Segreteria Regionale e dal Segretario Regionale.

Articolo 20

La Segreteria Aziendale

La Segreteria Aziendale è costituita dal Responsabile Aziendale eletto dagli iscritti dell'Azienda o, ai sensi dell'art. 11, nominato dal Segretario Generale.

Informa gli iscritti sulle linee di politica sindacale a livello aziendale avuto riguardo, in particolare, alla trattativa decentrata ed assolve i compiti di tutela degli iscritti nell'ambito dell'Azienda.

Il Segretario Aziendale partecipa alle trattative per la contrattazione decentrata e può chiedere l'intervento del Segretario Regionale e/o provinciale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o la necessità. In caso di impedimento il Segretario Aziendale può farsi sostituire da un delegato, individuato fra gli altri iscritti.

Articolo 21

Interventi sostitutivi

In caso di accertata e persistente inefficienza o mancato adempimento degli Organi Territoriali delle norme del presente Statuto, il Segretario Generale, con deliberazione della Segreteria Nazionale può adottare, a seconda dei casi, i seguenti provvedimenti:

- a. invito scritto ad osservare lo Statuto ovvero a rimuovere le cause dell'inefficienza contestata;
- b. in caso di persistente inadempienza, nomina di un rappresentante di Fedir con l'incarico di accertare le cause e di riferire alla Segreteria Nazionale per gli ulteriori provvedimenti.

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia del Sindacato e di giurisdizione interna.

Esso è composto da tre membri titolari e 1 membro supplente eletti dal Congresso, dura in carica cinque anni e, comunque, fino al rinnovo effettuato dal Congresso. E' presieduto dal Presidente eletto tra e dai componenti del Collegio.

Nella prima riunione è convocato dal Segretario Generale per l'elezione del Presidente. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente più giovane d'età presente alla riunione. Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio opera nei seguenti casi:

- fatti di indegnità morale e di violazione delle norme statutarie;
 - condotte palesemente incompatibili con le finalità del Sindacato e con le direttive dei propri organi;
 - condotte lesive per la integrità e l'onorabilità del Sindacato.
- Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità valutata dal Collegio, sono:
- la censura;
 - la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi da un minimo di mesi uno ad un massimo di mesi dodici;
 - la destituzione da eventuali cariche rivestite;
 - l'espulsione da Fedir;
 - l'espulsione da Fedir senza riammissione.

Le sanzioni sono irrogate dal Collegio, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Generale di Fedir e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.

Contro le decisioni del Collegio che irroga le sanzioni è ammesso ricorso motivato al Consiglio Nazionale, con atto da inviare entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione irrogata. Il Consiglio Nazionale si pronuncia definitivamente entro il termine di giorni 30 dal ricevimento del ricorso a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Probiviri ha sede presso quella di Fedir.

Articolo 23

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri eletti dal Congresso e nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Collegio Sindacale dura in carica cinque anni e, comunque, fino al rinnovo effettuato dal Congresso. I componenti del Collegio non possono ricoprire altra carica nazionale di Fedir. Possono far parte del Collegio anche i pensionati già iscritti o confluiti in Fedir.

Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale allorché sono trattate questioni finanziarie o connesse alla gestione del bilancio del Sindacato e può essere invitato a partecipare, sulle stesse materie, alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci:

- ha il compito di esaminare i documenti amministrativi e contabili e di esprimersi sulla regolarità delle spese, suggerendo i correttivi opportuni per una regolare contabilità;
- predispone e presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul conto consuntivo.

La prima riunione del Collegio, per la nomina del Presidente, è convocata dal Segretario Generale. Il Collegio, convocato dal suo Presidente, decide validamente con la presenza di tutti i suoi componenti ed a maggioranza. A turno, uno degli altri due componenti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio Sindacale ha sede presso quella di Fedir.

Articolo 24

Patrimonio

Il patrimonio di Fedir è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni o per qualsiasi altro titolo vengono in possesso di Fedir, nonché dei diritti immateriali ad essa riferibili;
- b) dalle quote sociali e dai contributi degli iscritti e di organizzazioni aderenti;
- c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
- d) dalle rendite patrimoniali;
- e) dalle donazioni finanziarie o di servizi.

Articolo 25

Organi di informazione

La Fedir può avere un proprio organo di informazione che può avere forma cartacea e/o informatica; tale organo ha la finalità di diffondere le notizie relative alle iniziative di Fedir, alla situazione politico-sindacale ed altri eventi, promovendo il dibattito nonché il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi relativi ai fini statutari di Fedir.

Articolo 26

Regolamenti applicativi

Oltre ai regolamenti specificatamente previsti dal presente Statuto, ulteriori regolamenti di natura organizzativa ed amministrativa sono adottati dalla Segreteria Nazionale.

Articolo 27

Scioglimento della Federazione

La Fedir può essere sciolta con delibera del Congresso Nazionale adottata con una maggioranza dei 4/5.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più Commissari che condurranno, secondo le esplicite direttive del Congresso, le operazioni necessarie al materiale scioglimento dell'organizzazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fedir è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o associazione senza scopo di lucro o, comunque, ai fini di pubblica utilità.

Articolo 28

Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Articolo 29

Trasparenza

Fedir si ispira a principi di eticità, moralità e trasparenza.

Fedir rende note con regolarità le proprie entrate ed uscite attraverso pubblicazioni accessibili a chiunque.

Articolo 30

Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Statuto è competente il foro di Roma.

Articolo 31

Adempimenti ai sensi della legge 460/97 e dell'art. 148 del TUIR

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il presente documento è costituito da 31 articoli su 13 pagine.